

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 11 dicembre 2020, n. 979

Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione del verbale di intesa tra Regione Lazio e le Associazioni di categoria sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale ex art. 11 della L. 241/1990.

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione del verbale di intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di categoria sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, *ex art.* 11 della L. 241/1990.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 in tema di “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 203 del 24 aprile 2018 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;

VISTA la DGR n. 271 del 5 giugno 2018, con quale è stato conferito al dott. Renato Botti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTI in materia di contabilità:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTI per quanto riguarda il piano di rientro:

- il DCA 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;

- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 recante: “Preso d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
- il verbale della riunione del 22 luglio 2020 con cui il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;
- la DGR n. 661 del 29 settembre 2020 recante: “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

VISTI per quanto riguarda la disciplina statale e regionale in materia sanitaria:

- la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
- la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del SSR ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali”;
- il DCA n. U00606 del 30 dicembre 2015, recante l’istituzione, la soppressione e la ridenominazione delle AA.SS.LL. del Lazio;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) ed, in particolare l’art. 69 recante “Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie. modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003 n. 4”;
- la Legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 concernente “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”, come integrata dalla legge regionale n. 1/2020;
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”;

VISTI per quanto riguarda le specifiche norme di settore:

- la DGR n. 583 del 10 maggio 2002 concernente “Attività riabilitativa estensiva e di mantenimento. Definizione della cartella clinica riabilitativa, degli standard di attività e di personale e del flusso informativo. Tariffe dell’attività riabilitativa nei diversi livelli assistenziali”;
- il DCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- il DCA n. U00434 del 24 dicembre 2012 recante: “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011”;
- il DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: “Approvazione del documento “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale” e s.m.i.;
- il DCA n. U00467 del 7 novembre 2017 recante: “Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale nel Lazio. Documento tecnico di programmazione”;
- il DCA n. U00469 del 7 novembre 2017 recante: “Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”;
- il DCA n. U00520 del 28 dicembre 2018 recante “Percorso di riorganizzazione della riabilitazione territoriale”;
- il DCA n. U00258 del 4 luglio 2019 recante “Regione Lazio: Piano per il potenziamento delle reti territoriali. Adozione documento tecnico”;
- il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 recante “Approvazione del documento tecnico “Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale”;

VISTI, altresì, per quanto riguarda il sistema di remunerazione e le tariffe:

- il decreto n. G04762 del 12/04/2017 del Commissario *ad acta* nominato dal TAR Lazio sezione III, con Sentenza n. 11491/2017, avente ad oggetto “*Definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale, intensiva estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale*”;
- il Decreto Dirigenziale n. G10895 del 1 agosto 2017 “*Decreto del Commissario ad acta - nominato in esecuzione Sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, n. 11491 del 17 novembre 2016 n. G04762 del 12 aprile 2017 - Differimento entrata in vigore tariffe riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale*” con il quale si è stabilito di rinviare l’applicazione delle tariffe, individuate con il sopramenzionato decreto n. G04762/2017, al primo gennaio 2018;
- il Decreto Dirigenziale n. G18406 del 22 dicembre 2017 “*Decreto del Commissario ad acta - nominato in esecuzione Sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, n. 11491 del 17 novembre 2016 - n. G04762 del 12 aprile 2017 - Differimento entrata in vigore tariffe riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale ed istituzione tavoli tecnici congiunti*” con il quale si è stabilito di applicare, fino al 30

giugno 2018, i criteri e le tariffe antecedenti al decreto commissariale del 12 aprile 2017, n. G04762;

- il DCA n. U00257 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto “Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale di cui al Decreto del Commissario ad acta – nominato in esecuzione Sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, n. 11491 del 17 novembre 2016 – n. G04762 del 12 aprile 2017 – Differimento entrata in vigore tariffe” con il quale si è stabilito di applicare, fino al 31 dicembre 2018, i criteri e le tariffe antecedenti al decreto commissariale del 12 aprile 2017, n. G04762;
- il DCA n. U00520 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “*Percorso di riorganizzazione della riabilitazione territoriale*” con il quale è stato stabilito “*che i criteri e le tariffe antecedenti il decreto del 12 aprile 2017 n. G04762 sono prorogati fino al completamento del piano di adeguamento*”;

VISTA la DGR n. 790 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto “Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale;

PRESO ATTO che avverso il Decreto n. G04762 del 12/04/2017 con il quale sono state stabilite le tariffe per la riabilitazione territoriale sono stati promossi ricorsi davanti al TAR Lazio iscritti al RG n. 6386/2017 e n. 5537/2017;

PRESO ATTO altresì che

- avverso il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 avente ad oggetto “*Approvazione del documento tecnico “Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale”*”, è pendente davanti al TAR Lazio il ricorso iscritto al RG n. 9121/2020 promosso dall’associazione di categoria FOAI (unitamente ad altro soggetto);
- in sede cautelare il medesimo TAR, con ordinanza 7315/2020, ha statuito che: “*Considerato, impregiudicata ogni valutazione sulle specifiche questioni di merito, che nel bilanciamento degli opposti interessi appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente - ed in particolare la necessità di non compromettere il buon esito dei processi riabilitativi al fine di pervenire alla fase della decisione di merito re adhuc integra*” ed ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato fino alla definizione nel merito del ricorso;
- i criteri di eleggibilità del DCA 101/2020 sono stati definiti dall’amministrazione regionale sulla scorta del quadro normativo nazionale e sono utili a differenziare tra i regimi assistenziali intensivi, estensivi e di mantenimento, tenendo in debita considerazione la correlazione tra costi e benefici e l’idoneità dell’intervento riabilitativo in termini di risultati riabilitativo piuttosto che di mantenimento dell’abilità acquisita, tale da differenziare anche il trattamento in termini di tempo e di progetto;
- le modifiche di tali criteri impattano sull’attività riabilitativa di strutture di piccole dimensioni che per vocazione e congenita strutturazione erogano, tendenzialmente, assistenza di mantenimento;
- in ogni caso l’amministrazione ha precisato nel verbale l’attivazione del tavolo di monitoraggio funzionale alla trattazione, tra le varie questioni, anche di quella inerente le strutture di piccole dimensioni;
- l’amministrazione ha interesse a difendere in sede giudiziale i criteri di eleggibilità di cui al DCA 101/2020 in modo adeguato, rappresentando al Giudicante la ragionevolezza del provvedimento la cui discrezionalità, in considerazione dell’elevato tecnicismo della materia, potrà essere sindacata

nell'ambito della valutazione circa la correttezza tecnica, la coerenza logica del procedimento valutativo che ha fondato l'assunzione dell'atto giudicato;

PRESO ATTO inoltre che la Regione Lazio al fine di superare i numerosissimi rilievi finora sollevati dalle associazioni del settore della riabilitazione e giungere ad un intervento condiviso in tema di tariffe, dopo le contestazioni protrattesi per moltissimi anni, ha raggiunto con tutte le medesime associazioni (AIOP, ARIS, UNINDUSTRIA, LEGACOOOP COOPERATIVE, FEDERLAZIO, AGCI LAZIO), ad eccezione della sola citata FOAI, un accordo sostitutivo di provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., che consente:

1. l'aggiornamento dei requisiti minimi previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai fini della rispondenza dei setting assistenziali al quadro delineato a livello nazionale;
2. l'aggiornamento del sistema di remunerazione e delle tariffe previsti per la riabilitazione territoriale;
3. il superamento delle conflittualità generatesi dal 2017 e la chiusura del contenzioso attivato dalle associazioni;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere:

1. alla modifica ed integrazione dei seguenti paragrafi del DCA n. U00434/2012 recante i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale:
 - a) paragrafo 4.2.1.c recante: Requisiti organizzativi
 - b) paragrafo 4.2.1.1. recante Nucleo residenziale di riabilitazione intensiva
 - c) paragrafo 4.2.1.2 recante Nucleo residenziale di riabilitazione estensiva
 - d) paragrafo 4.2.1.3.a recante requisiti organizzativi tabella di personale
 - e) paragrafo 4.2.2.2.a relativo allo standard minimo del personale del nucleo semiresidenziale socio riabilitativo di mantenimento;
 - f) paragrafo 8.1 relativo a Centri ambulatoriali di riabilitazione per persone con disabilità;
 - g) paragrafo 8.2 relativo a Trattamenti riabilitativi domiciliari per persone con disabilità

secondo quanto riportato nel testo Allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente "Requisiti minimi strutturali, tecnologici organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale";

2. alla revoca in *parte qua* del DCA n. U00015/2014 recante: "Attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l'attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78" nella parte in cui si prescrive di riportare, nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento dei centri ambulatoriali e domiciliari, il numero dei trattamenti/prestazioni;
3. all'approvazione del verbale di intesa, Allegato B) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra Regione Lazio e le Associazioni di categoria con cui, a conclusione del percorso avviato con il DCA n. U00520/2018 ed a seguito degli incontri del 5 marzo 2020, del 12 e 13 novembre 2020, si conviene sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990); fatto salvo quanto previsto in ordine all'efficacia ed esecutorietà del provvedimento;
4. a stabilire che, in termini di autorizzazione e accreditamento dei centri ambulatoriali e domiciliari:
 - a) verrà autorizzata la funzione ambulatoriale/domiciliare nel rispetto della capacità recettiva strutturale del centro di riabilitazione secondo quanto stabilito dall'Allegato A) par. 8.1.a

Requisiti strutturali e seguenti e dal par. 8.2.a requisiti strutturali e tecnologici per le attività domiciliari;

- b) il soggetto erogatore in possesso di titolo autorizzativo potrà presentare istanza di accreditamento e verrà accreditato per il/i livello/i assistenziale/i richiesto/i secondo il DCA n. U00159/2016 previa verifica positiva sul fabbisogno da parte della ASL competente per territorio;
 - c) la quantità di prestazioni erogabili verrà regolamentata attraverso l'accordo contrattuale al fine di rendere più snello il principio della committenza;
 - d) in considerazione della mole di strutture già autorizzate e accreditate ai sensi del DCA 159/2016 siano sospesi nuovi accreditamenti in attesa della verifica, prevista alla fine dell'anno 2021, dell'impatto della riorganizzazione del sistema di riabilitazione per tutti i procedimenti non ancora conclusi;
5. a disporre che le strutture tenute ad apportare modifiche strutturali dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti entro un anno dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, fermo restando il necessario adeguamento ai requisiti organizzativi nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile a consentire all'amministrazione di rideterminarsi in ordine alle tariffe e alla conseguente remunerazione;
6. a stabilire che ai fini dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente e della nuova configurazione, il legale rappresentante della struttura dovrà presentare all'ufficio competente, all'indirizzo pec autorizzazione-accREDITAMENTO@regione.lazio.legalmail.it dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 46, 47 e 76) completa di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità circa il possesso dei requisiti minimi autorizzativi generali e di quelli relativi alla attività riabilitativa autorizzata e di avvenuto adeguamento; dalla data di comunicazione della struttura decorrono gli effetti della nuova configurazione assunta, ferma la necessità per l'amministrazione di svolgere le dovute verifiche preliminari alla presa d'atto o alla modifica del titolo che richiederà tempi necessari in rapporto al numero di strutture interessate;
7. all'istituzione, in attuazione di quanto previsto nel verbale d'intesa (Allegato B), della Cabina di Regia per l'attuazione e il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla presente deliberazione, composta da cinque rappresentanti delle AA.SS.LL. competenti per territorio, da cinque rappresentanti delle OO.SS. delle strutture sanitarie che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale a seguito dell'adozione del DCA. n. U00101/2020 e da tre rappresentanti della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria;
8. alla modifica dell'Allegato 1 del DCA U00101/2020 nei sensi di seguito esposto:
- a) pag. 2 al punto *Criteri di ammissione* del paragrafo "Trattamento estensivo" dopo la parola "stabilizzata" viene inserito il seguente punto "*La disabilità psichica e/o i disturbi comportamentali non si configurano come condizioni di esclusione dall'accesso al trattamento estensivo*";
 - b) pag. 4 al punto *Criteri di ammissione* del paragrafo "Trattamento estensivo" dopo la parola "stabilizzata" viene inserito il seguente punto "*La disabilità psichica e/o i disturbi comportamentali non si configurano come condizioni di esclusione dall'accesso al trattamento estensivo*";
 - c) pag. 6 il paragrafo DISCIPLINA DELLE ASSENZE viene sostituito integralmente dal seguente:
"È ammesso un numero di assenze che non comprometta l'efficacia del trattamento secondo quanto indicato di seguito:
✓ In regime residenziale è ammesso un numero di assenze fino a 10 giorni per ogni episodio di ricovero ospedaliero.

- ✓ *In regime residenziale semiresidenziale è ammesso un numero di assenze fino a 20 giorni per PRI di 365 giorni, ovvero un numero di assenze proporzionale rispetto alla durata del PRI.*

In regime non residenziale è ammessa una percentuale di assenze pari al 40% sul totale degli accessi previsti dal PRI in caso di minori e pari al 20% sul totale degli accessi del PRI in caso di persone adulte. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente l'assenza alla struttura erogatrice e alla ASL di residenza e comunque entro le 48 ore dal trattamento, qualora non rispettasse tale termine, non sarà possibile garantire il recupero del trattamento.

Considerata la possibile compromissione dell'efficacia del trattamento riabilitativo, superati tali limiti, salvo diversa valutazione dell'équipe riabilitativa multi professionale, la struttura dimette il paziente informando preventivamente i servizi aziendali.”;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla ripresa della piena validità ed efficacia del DCA 101/2020 che disciplina i criteri di eleggibilità dei pazienti e governa le nuove modalità di accesso all'attività riabilitativa;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall'intesa di cui allegato B troveranno copertura nell'ambito del finanziamento indistinto ordinario per l'anno 2021 e nei limiti del livello massimo di finanziamento che verrà rideterminato sulla scorta di quanto previsto nei programmi operativi approvati con DCA 81/2020 e recepiti con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto “Presenza d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento”;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. di disporre la modifica ed integrazione dei seguenti paragrafi del DCA n. U00434/2012 recante i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale:
 - a) paragrafo 4.2.1.c recante: Requisiti organizzativi
 - b) paragrafo 4.2.1.1. recante Nucleo residenziale di riabilitazione intensiva
 - c) paragrafo 4.2.1.2 recante Nucleo residenziale di riabilitazione estensiva
 - d) paragrafo 4.2.1.3.a recante requisiti organizzativi tabella di personale
 - e) paragrafo 4.2.2.2.a relativo allo standard minimo del personale del nucleo semiresidenziale socio riabilitativo di mantenimento;
 - f) paragrafo 8.1 relativo a Centri ambulatoriali di riabilitazione per persone con disabilità
 - g) paragrafo 8.2 relativo a Trattamenti riabilitativi domiciliari per persone con disabilità

secondo quanto riportato nel testo Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, concernente “Requisiti minimi strutturali, tecnologici organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”,

2. di disporre la revoca *in parte qua* del DCA n. U00015/2014 recante: “Attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l'attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78” nella parte in cui si prescrive di riportare, nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento dei centri ambulatoriali e domiciliari, il numero dei trattamenti/prestazioni;
3. di provvedere all'approvazione del verbale di intesa, Allegato B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra Regione Lazio e le Associazioni di categoria con

cui, a conclusione del percorso avviato con il DCA n. U00520/2018 ed a seguito degli incontri del 5 marzo 2020, del 12 novembre e 13 novembre 2020 si conviene sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990); fatto salvo quanto previsto in ordine all'efficacia ed esecutorietà del provvedimento;

4. di stabilire, in termini di autorizzazione e accreditamento dei centri ambulatoriali e domiciliari:
 - a) che verrà autorizzata la funzione ambulatoriale/domiciliare nel rispetto della capacità recettiva strutturale del centro di riabilitazione secondo quanto stabilito dall'Allegato A) par. 8.1.a Requisiti strutturali e seguenti e dal par. 8.2.a requisiti strutturali e tecnologici per le attività domiciliari;
 - b) che il soggetto erogatore in possesso di titolo autorizzativo potrà presentare istanza di accreditamento e verrà accreditato per il/i livello/i assistenziale/i richiesto/i secondo il DCA n. U00159/2016 previa verifica positiva sul fabbisogno da parte della ASL competente per territorio;
 - c) che la quantità di prestazioni erogabili verrà regolamentata attraverso l'accordo contrattuale al fine di rendere più snello il principio della committenza;
 - d) che in considerazione della mole di strutture già autorizzate e accreditate ai sensi del DCA 159/2016 siano sospesi nuovi accreditamenti in attesa della verifica, prevista alla fine dell'anno 2021, dell'impatto della riorganizzazione del sistema di riabilitazione per tutti i procedimenti non ancora conclusi;
5. di disporre che le strutture tenute ad apportare modifiche strutturali dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti entro un anno dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, fermo il necessario adeguamento ai requisiti organizzativi nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile a consentire all'amministrazione di rideterminarsi in ordine alle tariffe e alla conseguente remunerazione;
6. di disporre che ai fini dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente e della nuova configurazione, il legale rappresentante della struttura dovrà presentare all'ufficio competente, all'indirizzo pec autorizzazione-accREDITAMENTO@regione.lazio.legalmail.it dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 46, 47 e 76) completa di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità circa il possesso dei requisiti minimi autorizzativi generali e di quelli relativi alla attività riabilitativa autorizzata e di avvenuto adeguamento; dalla data di comunicazione della struttura decorrono gli effetti della nuova configurazione assunta, ferma la necessità per l'amministrazione di svolgere le dovute verifiche preliminari alla presa d'atto o alla modifica del titolo che richiederà tempi necessari in rapporto al numero di strutture interessate;
7. di istituire, in attuazione di quanto previsto nel verbale d'intesa (Allegato B), la Cabina di Regia per l'attuazione e il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla presente deliberazione, composta da cinque rappresentanti delle AA.SS.LL. competenti per territorio, da cinque rappresentanti delle OO.SS. delle strutture sanitarie che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale a seguito dell'adozione del DCA. n. U00101/2020 e da tre rappresentanti della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria;
8. di disporre la modifica dell'Allegato 1 del DCA U00101/2020 nei sensi di seguito esposto:
 - a) pag. 2 al punto *Criteri di ammissione* del paragrafo "Trattamento estensivo" dopo la parola "stabilizzata" viene inserito il seguente punto "La disabilità psichica e/o i disturbi comportamentali non si configurano come condizioni di esclusione dall'accesso al trattamento estensivo";
 - b) pag. 4 al punto *Criteri di ammissione* del paragrafo "Trattamento estensivo" dopo la parola

"stabilizzata" viene inserito il seguente punto *“La disabilità psichica e/o i disturbi comportamentali non si configurano come condizioni di esclusione dall’accesso al trattamento estensivo”*;

c) pag. 6 il paragrafo DISCIPLINA DELLE ASSENZE viene sostituito integralmente dal seguente: *“È ammesso un numero di assenze che non comprometta l’efficacia del trattamento secondo quanto indicato di seguito:*

✓ In regime residenziale è ammesso un numero di assenze fino a 10 giorni per ogni episodio di ricovero ospedaliero.

✓ In regime residenziale semiresidenziale è ammesso un numero di assenze fino a 20 giorni per PRI di 365 giorni, ovvero un numero di assenze proporzionale rispetto alla durata del PRI.

In regime non residenziale è ammessa una percentuale di assenze pari al 40% sul totale degli accessi previsti dal PRI in caso di minori e pari al 20% sul totale degli accessi del PRI in caso di persone adulte. L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza alla struttura erogatrice e alla ASL di residenza e comunque entro le 48 ore dal trattamento, qualora non rispettasse tale termine, non sarà possibile garantire il recupero del trattamento.

Considerata la possibile compromissione dell’efficacia del trattamento riabilitativo, superati tali limiti, salvo diversa valutazione dell’équipe riabilitativa multi professionale, la struttura dimette il paziente informando preventivamente i servizi aziendali.”;

Gli oneri derivanti dall’intesa di cui allegato B troveranno copertura nell’ambito del finanziamento indistinto ordinario per l’anno 2021 e nei limiti del livello massimo di finanziamento che verrà rideterminato sulla scorta di quanto previsto nei programmi operativi approvati con DCA 81/2020 e recepiti con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto *“Preso d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”*;

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla ripresa della piena validità ed efficacia del DCA 101/2020 che disciplina i criteri di eleggibilità dei pazienti e governa le nuove modalità di accesso all’attività riabilitativa.

La Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, provvederà a tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del presente atto, ivi compresi quelli che si rendessero necessari a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti giurisdizionali emanati nel giudizio pendente avanti al TAR Lazio.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it nella sezione “Argomenti – Sanità”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

"Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso l'Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Direzione Salute ed Integrazione socio-sanitaria".